

## RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

### La nozione di informazione e la sua rilevanza giuridica

Schaff, Sylvie

*Published in:*

Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica

*Publication date:*

1987

*Document Version*

le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

*Citation for pulished version (HARVARD):*

Schaff, S 1987, 'La nozione di informazione e la sua rilevanza giuridica', *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, no. 2, pp. 445-464.

#### General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

#### Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

SYLVIE SCHAFF

## LA NOZIONE DI INFORMAZIONE E LA SUA RILEVANZA GIURIDICA

**SOMMARIO** 1. Introduzione. — 2. La nozione di informazione. — 2.1. La creazione dell'informazione: a) Sul piano tecnico. b) Sul piano economico. — 2.2. Le caratteristiche dell'informazione. — 3. Il regime giuridico dell'informazione. — 3.1. La natura giuridica dell'informazione. — 3.2. Il regime giuridico dell'informazione: a) Il diritto penale. b) La protezione della vita privata. c) I diritti della proprietà intellettuale. d) Il diritto del lavoro. e) Il diritto dei contratti. f) La responsabilità civile. g) L'arricchimento senza causa. — 3.3. Il diritto dell'informazione: a) Il diritto sull'informazione. b) La libera circolazione dell'informazione.

### 1. INTRODUZIONE

I servizi telematici professionali hanno per oggetto l'applicazione di un trattamento informatizzato alle informazioni al fine di trasformarle, arricchirle e di creare nuove informazioni (statistiche, calcoli, gestione) oppure di comunicarle e di renderle più accessibili ad una cerchia più ampia di soggetti (banche di dati, posta elettronica).

Pertanto in apertura di uno studio dedicato ai servizi telematici professionali appare essenziale definire la nozione di informazione quando si parla di suo « trattamento ».

In effetti esiste una certa confusione ed incertezza in questo campo, soprattutto per quanto attiene alla distinzione fra informazioni, dati e beni informazionali. Tuttavia, per rimanere nel tema, questo studio sarà deliberatamente limitato agli aspetti giuridici dell'informazione e non tenterà un'analisi più globale del fenomeno (semantica, sociologica ecc.)<sup>1</sup>.

\* Il presente scritto presenta i risultati di una ricerca condotta presso il Centre Recherches Informatique et Droit (CRID). La traduzione è di Vincenzo ZENO.

<sup>1</sup> J.F. SOUPIZET, *Informatique et information: Introduction à une typologie de l'information*, Futuribles, Juillet-Août 1985, pp. 53-54.

L'informazione costituisce oggi un fattore importante dell'economia. Si può stimare che circa i due terzi del P.I.L. dei paesi europei sono direttamente o indirettamente influenzati dalle tecnologie dell'informazione e più della metà della popolazione attiva degli Stati Uniti opera in tale settore. Taluni perfino ritengono che l'informazione costituisca la materia prima di una nuova società. È pertanto paradossale constatare che l'informazione rimane una nozione difficile da individuare e da definire.

Per esempio un economista può determinare il costo di un sistema informativo (telefono, rete di trasmissione di dati ecc.) ma non può calcolare il suo impatto, quantificare il ruolo dell'informazione ed il potere che essa conferisce.

Parimenti, il diritto considera l'informazione sotto diversi aspetti (libertà di stampa, proprietà intellettuale ecc.) ma non ne fornisce alcuna definizione generale e astratta.

Dato il ruolo determinante che gioca l'informazione nella società contemporanea, il diritto non può più limitarsi a tale approccio settoriale e deve considerare l'informazione in un modo globale, stabilire i principi generali che la governano e fornire un quadro giuridico che ne protegga lo sviluppo e reprima gli abusi quale che ne siano le modalità.

Ma prima di poter definire questo quadro giuridico, è necessario chiarire alcuni interrogativi: come si crea un'informazione? Quali sono le sue caratteristiche?

## 2. LA NOZIONE DI INFORMAZIONE

### 2.1. LA CREAZIONE DELL'INFORMAZIONE.

#### a) *Sul piano tecnico.*

L'osservazione della prassi rileva che l'informazione si crea a partire da dati.

I dati sono fatti, concetti, rapporti che sono suscettibili di essere organizzati, attraverso una serie di operazioni, in informazioni funzionali<sup>2</sup>.

In quanto tale un dato ha poco significato: si prendano gli esempi: sole, sorgere, est, 6. La loro organizzazione consiste nel porli in un contesto più ampio, nel collegarli al mondo esterno in modo che ne

<sup>2</sup> C.J. HAMELINK, *Transnational Data Flows in the Information Age*, in *Studentlitteratur A.B. Lund* (1984), p. 10.

G. BLANC, *Attention information!*, *Futuribles*, Juillet-Août 1985, p. 50.

facciano parte integrante ed, infine, nel dare loro un significato. Nell'esempio dato: il sole sorge ad est alle ore 6. La combinazione di dati ha creato un'informazione.

Ne discendono, fin d'ora, due conseguenze:

— solo l'organizzazione dei dati è propriamente originale e l'organizzazione dei medesimi dati da parte di persone diverse porterà spesso a risultati diversi. Tale osservazione si pone a base dei diritti di proprietà intellettuale;

— l'importanza dei dati deriva dal fatto che essi costituiscono l'elemento basilare dell'informazione, la quale ha un valore superiore alla somma dei valori dei singoli dati dai quali è costituita. Così il Comitato delle Nazioni Unite per l'utilizzazione pacifica dello spazio distingue fra dati raccolti dai satelliti della Nasa e venduti a basso prezzo e dati analizzati, i quali sono oggetto di un diritto di proprietà ed il cui prezzo è molto più elevato.

La raccolta dei dati e la loro trasformazione in informazioni è un'attività propriamente umana. Ma l'uomo dispone di strumenti sempre più sofisticati per aiutarlo in tali operazioni.

Egli non è più limitato dalle sue percezioni naturali ed accresce il numero ed il tipo di dati raccolti con il microscopio, le antenne, i satelliti. E per analizzare tali dati dispone di elaboratori che svolgono in sua vece e più rapidamente i calcoli più difficili.

Grazie alla sua rapidità, l'elaboratore consente di effettuare operazioni molto complesse su un gran numero di dati in un tempo ragionevole ed in ogni caso molto più breve di quello che sarebbe occorso all'uomo. Tale constatazione non deve comunque far perdere di vista che l'elaboratore è solo uno strumento che compie ciò che l'uomo lo ha istruito a fare.

L'uso dell'elaboratore in questo compito richiede tuttavia alcune precisazioni tecniche e soprattutto terminologiche.

Il meccanismo di un elaboratore è semplice e logico: esso funziona in base ad impulsi elettrici (bit) e conosce solo due segnali: la corrente passa o non passa (sistema binario).

Una volta stabilite le operazioni che intende compiere, l'uomo le tradurrà in « linguaggio macchina » attraverso le istruzioni di un programma. Parimenti tradurrà in « linguaggio macchina » le informazioni e i dati che egli vuole analizzare e li introdurrà nell'elaboratore. Si chiamano « dati » il risultato di tale traduzione, cioè la catena di segnali binari.

Tale denominazione è conforme alla definizione di « dato » fornita prima (elemento di base dell'informazione senza significato proprio), ma ha ingenerato dubbi sulla sua rappresentazione particolare (segnali binari).

L'applicazione del programma ai dati si chiama « trattamento ». Il risultato potrà, dopo la decodificazione, essere utilizzato dall'uomo, in quanto tale (fatture, lettere) o per creare altre informazioni (calcoli, statistiche).

Risulta, quindi, che né il programma, né le banche di dati costituiscono delle informazioni, ma sono strumenti che possono servire a crearne, il programma svolgendo l'analisi, la banca di dati facilitando la raccolta. Nei fatti la banca di dati è uno schedario, una lista, un insieme di informazioni classificate in modo da poter essere facilmente ritrovate, cioè qualcosa che differisce assai poco, in linea di principio, da uno schedario manuale.

L'apporto dell'informatica consente:

- di classificare un maggior numero di dati in uno spazio più ridotto (supporto magnetico);
- di ritrovare più facilmente l'informazione ricercata o le informazioni relative ad un tema determinato.

La scrittura di un programma e la creazione di una banca di dati rappresentano un lavoro ed un valore economico che meritano tutela giuridica.

Dopo alcune incertezze, pare ora riconosciuto che il programma di elaboratore può fare oggetto di un diritto d'autore (o di un brevetto) che lo tutela da utilizzazioni illecite. La banca dati, dal canto suo, attraverso l'organizzazione e la classificazione che essa presuppone, è stata paragonata ad un'opera secondaria (antologia) e la Corte di Cassazione francese (nel caso *Microfor-Le Monde*) ha riconosciuto al suo realizzatore un diritto d'autore.

Ma il fatto che il programma e la banca dati siano tutelati attraverso diritti di proprietà intellettuale non consente di dedurre che essi debbano essere considerati come informazioni. Essi sono privi d'individualità ed autonomia, l'uno e l'altro esistono solo in funzione e in ragione dell'elaboratore e non hanno senso senza di esso. Così un programma è scritto per un determinato tipo di elaboratori e non funzionerà su un altro. Pertanto, ancorché essi siano delle creazioni intellettuali e presentino le stesse caratteristiche dell'informazione, il programma e la banca di dati devono essere considerati, nell'analisi della nozione d'informazione, come facenti parte integrante dell'elaboratore, strumento di trattamento dei dati.

Questa definizione di informazione come prodotto dell'analisi di dati (quale che sia la forma del prodotto e indipendentemente dal fatto che l'analisi sia compiuta da un uomo o da una macchina) è volutamente assai ampia, a somiglianza della realtà che vuole descrivere. In effetti, l'informazione è tutto ciò che possono percepire i nostri sensi, quale che sia la forma sotto la quale essa sia stata materializzata: possono essere notizie, immagini, suoni, odori ecc.

#### b) *Sul piano economico.*

Nel linguaggio comune la qualifica d'informazione è attribuita a ciò che è utile (informazione è allora sinonimo di comunicazione) o a ciò che è nuovo (il contenuto dei giornali). L'informazione è al tempo stesso qualcosa di breve e di pratico. Non verrebbe in mente a nessu-

no di qualificare come informazione un romanzo o una teoria matematica.

Ma l'informazione ha assunto ora una dimensione più generale. Si parla di tecnologia dell'informazione, di civiltà dell'informazione, d'ordine pubblico dell'informazione, considerandola come ogni forma di comunicazione di sapere o conoscenza. Questo mutamento nel significato della parola è certamente uno dei motivi dei dubbi e delle incertezze che essa provoca nella dottrina.

Un secondo motivo è l'evoluzione dell'economia e il ruolo preponderante che vi ha assunto l'informazione. Mentre fino alla seconda guerra mondiale la società capitalistica era dominata dalla produzione e dal consumo di beni materiali, essa conosce a partire dagli anni '50 uno sviluppo continuo del settore terziario ed in particolare della produzione di informazione<sup>3</sup>. L'informazione non è solo oggetto di consumo, come è dimostrato dall'espansione dei *media*, ma anche un elemento nel processo di produzione (importanza del *know-how*).

La trasformazione dell'informazione in un bene commerciabile ha profondamente modificato sia i criteri di sua produzione e consumazione, sia la sua natura.

Infatti, a partire dal momento in cui essa è stata destinata ad essere commercializzata, l'informazione deve diventare « vendibile » e « consumabile ». Occorre dunque pianificare la produzione, assicurarne la distribuzione, fissare il suo prezzo in modo da assicurare un profitto ai capitali investiti, ed anche stimolarne il consumo attraverso la creazione di nuovi bisogni. Il che non può non influire sulla qualità dell'informazione prodotta.

L'ingresso nel circuito economico modifica la natura di gran parte delle informazioni, le quali diventano qualificabili, prevedibili e standardizzate. Senz'altro esse devono presentare un elemento di novità per conservare un valore, ma tale novità è limitata in anticipo da un contesto definito. Questa tendenza presenta un pericolo sia per il progresso e l'evoluzione della società in generale, sia per la libertà di circolazione dell'informazione sotto ogni forma.

Infine, l'industrializzazione dell'informazione esercita un'influenza sulla determinazione del suo prezzo.

Per natura, il valore dell'informazione si fonda sulla sua rarità e novità e non sul tempo o i mezzi impiegati per produrla. Essa può nascere da un'intuizione spontanea. Nei fatti l'informazione è un elemento essenziale per la decisione, della quale riduce l'incertezza, consentendo di conoscere le possibilità esistenti e di prevedere le con-

<sup>3</sup> M. CINI, *Comment les règles du jeu de la science changent-elles?*, Colloque Interuniversitaire de Nivelles des 15 et 16 mai 1981, *Du mode de production des sciences, Finali-*

*sation/Autonomie de la Recherche*, in *Cahiers de Sociologie et d'économie régionale*. Editions de l'U.L.B., Bruxelles (1981), p. 79.

seguenze delle scelte. Un'informazione ha quindi tanto più valore quanto maggiore è il grado d'incertezza in un dato campo<sup>4</sup>.

Tale postulato, che discende dalla teoria delle probabilità, trova applicazione nel campo economico, nel quale l'informazione è un bene commerciabile, il cui prezzo è stabilito dalle leggi di mercato. L'attività delle agenzie di stampa costituisce un esempio in tal senso.

A partire dal momento in cui l'informazione diviene un bene di consumo, prodotto in massa, il suo prezzo verrà influenzato da considerazioni di redditività: rimborso del capitale investito per la sua produzione e creazione di un profitto. Il creatore dell'informazione ha quindi la scelta di vendere l'informazione ad un solo cliente ad un prezzo assai elevato (costui ha pertanto un vantaggio sui propri concorrenti e recupererà la somma sborsata grazie all'aumento dei propri profitti), oppure venderla a diversi acquirenti, ad un prezzo inferiore. Tuttavia c'è da temere che si crei una differenza tra il prezzo di un'informazione e il suo valore.

Ma l'informazione è un bene curioso e, prima di analizzare il regime giuridico, sembra utile stabilire un quadro delle sue caratteristiche.

## 2.2. LE CARATTERISTICHE DELL'INFORMAZIONE.

Le caratteristiche connesse alla stessa natura dell'informazione spiegano le difficoltà che sollevano la sua commercializzazione e la determinazione del suo regime giuridico<sup>5</sup>.

— L'informazione non è divisibile (si può parlare di una « mezza idea »?).

— Essa è difficilmente separabile dalla sua descrizione (a che punto la descrizione diviene informazione essa stessa?). Nella sua commercializzazione può riuscire difficile giungere ad un equilibrio fra interesse del venditore (non dire troppo per non svalutare il proprio bene) e quello dell'acquirente (sapere quel che si acquista).

— L'informazione è difficilmente misurabile, nel senso che non esiste un'unità di misura comune a tutte le informazioni. Il valore di un'informazione sul mercato dipende dalla sua rarità in un determinato momento.

— L'informazione non si consuma; essa può essere utilizzata miliardi di volte, può perdere il suo valore economico (divenire un bene pubblico) o il suo valore pratico (divenire obsoleta o sorpassata), ma tuttavia essa rimane utilizzabile.

— L'informazione è facilmente e indefinitivamente riproducibile. Il mezzo di riproduzione più consueto e meno caro è certamente la

<sup>4</sup> HAMELINK, *op. cit.*, p. 11; P. CATALA, *Ebauche d'une théorie juridique de l'information*, in *Informatica e Diritto*, 1983, p. 15.

<sup>5</sup> A. MADEC, *Les flux transfrontières de données: vers une économie internationale de l'information?*, in *La Documentation Française*, Paris (1982), p. 110 et s.

parola, ma la stampa, la fotocopia, la registrazione diventano profittevoli superato un certo numero di riproduzioni.

Più l'informazione è riprodotta, più essa perde di rarità e quindi di valore. Il prezzo di un'informazione tiene conto di tale svalutazione. A tal proposito si è proposto di adottare un sistema di *redevances* basato sull'uso, lo sfruttamento o la riproduzione che consentirebbe all'autore di recuperare il proprio investimento iniziale, ripartendo più equilibratamente il prezzo dell'informazione (nella situazione attuale il prezzo grava quasi interamente sulle prime copie riprodotte, per ridursi quasi a zero dopo un certo numero di riproduzioni).

— L'informazione può essere pubblica (accessibile a tutti) o privata (riservata a taluni). Il diritto interviene per tutelare talune informazioni private contro le divulgazioni illecite (abbiano o meno uno scopo commerciale).

— La creazione dell'informazione è costosa. Tuttavia tale attività è riconosciuta come necessaria ed incoraggiata, permettendo ai realizzatori di ammortizzare l'investimento che hanno fatto e trarne un profitto attraverso la vendita. Anche qui il diritto riconosce un diritto di proprietà agli autori e sanziona le violazioni (in particolare la riproduzione illecita).

— L'informazione ha un carattere cumulativo, nel senso che essa è creata a partire dalle scoperte delle generazioni precedenti. L'interesse generale richiede dunque che i diritti esclusivi su un'informazione siano limitati ad un certo periodo, al termine del quale essa diviene di dominio pubblico.

— La comunicazione dell'informazione non priva il suo detentore iniziale (sia o meno il creatore).

— L'informazione è immateriale, ma può essere incorporata in un supporto (carta, nastro magnetico, pellicola cinematografica).

— L'informazione ha valore economico.

Come considera il diritto l'informazione? Di fronte ad un fenomeno così fluido e multiforme non è sorprendente constatare che non esiste (o non esiste ancora) una teoria generale dell'informazione ed il diritto si accontenta oggi di un approccio pragmatico e limitato. Eppure l'importanza che ha assunto l'informazione nella società richiede che si tenti un abbozzo di tale teoria.

### 3. IL REGIME GIURIDICO DELL'INFORMAZIONE

#### 3.1. NATURA GIURIDICA DELL'INFORMAZIONE.

A causa della sua natura immateriale, l'informazione è difficile da inquadrare sul piano giuridico. Si può tuttavia svolgere un ragionamento per analogia e osservare che il diritto ha già riconosciu-

to l'esistenza ed organizzato la protezione giuridica di altre entità immateriali, come ad esempio la clientela, la reputazione o il diritto d'autore. L'informazione potrebbe essere un altro caso analogo.

Si pone dunque il seguente problema: l'informazione è un bene?

Planiol e Ripert scrivevano cinquant'anni fa:

« La nozione di cosa o di bene è una rappresentazione intellettuale e riconoscimento che la qualità di oggetto di diritto può essere attribuita ad un bene immateriale, purché questo bene sia considerato tale economicamente e sia degno di tutela giuridica »<sup>6</sup>.

Sembra che l'informazione risponda ad entrambi i requisiti richiesti. Essa è considerata come bene da un punto di vista economico, poiché è oggetto di operazioni economiche, di ammortamento, di commercializzazione. Lo sviluppo di un'industria dell'informazione ne fornisce prova sufficiente. P. Catala scrive senza incertezze: « L'informazione è un bene suscettibile d'appropriazione. La sua destinazione naturale è acquisire, senza eccezioni, un valore patrimoniale ».

Merita una tutela giuridica? Occorre rispondere affermativamente.

Finora l'informazione è spesso stata identificata, giuridicamente, con il proprio supporto (ad esempio nel diritto doganale), oppure con un servizio (consulenze di ogni genere).

Essa non è stata che raramente considerata in quanto tale, come, ad esempio, dall'art. 27 della legge francese del 29 luglio 1881 che punisce le notizie false al pari della falsificazione di qualsiasi altro prodotto.

Ma oggi l'informazione appare una realtà intrinseca, che preesiste alle utilizzazioni delle quali può costituire oggetto e che richiede una protezione in quanto tale<sup>7</sup>.

La necessità di una sua protezione giuridica è dimostrata semplicemente dall'esistenza di una protezione del genere su numerosi tipi particolari d'informazione. Si tratta dunque soltanto di generalizzare, di affrontare in modo più globale e di trovare la logica interna di un principio che esiste già e che finora non è stato esaminato che in maniera limitata e frammentaria.

Di fronte agli sviluppi di nuove tecnologie e al rilievo che ha assunto, di conseguenza, l'informazione, vi è stata una forte tentazione di ritenere che si trattasse di un campo nuovo. Una riflessione appena approfondita rivela, tuttavia, che non è così, che tali mutamenti hanno avuto un ruolo di evidenziazione e non fuoriescono « dagli schemi logici acquisiti, ma al contrario mettono in risalto delle idee e delle concezioni normalmente rimaste allo stadio implicito o, almeno, prive di una costruzione teorica »<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> PLANIOL et RIPERT, *Droit Civil Français*, III, 3, *Les Biens*, n. 50.

<sup>7</sup> CATALA, *op. cit.*, p. 17; MADEC, *op. cit.*, p. 65.

<sup>8</sup> M. VIVANT, *A propos des « biens informationnels »*, in *J.C.P.*, 1984, D. 3132.

È opportuno a questo punto svolgere un'osservazione relativa alla comparsa di termini nuovi a seguito di un progresso e che sono talvolta solo dei tentativi di cogliere una nozione che è male inquadrata. È il caso, ad esempio, del termine « beni informazionali », il quale significa che l'informazione è un bene (punto sul quale esistevano dei dubbi).

Infatti, tutto il diritto della proprietà intellettuale è fondato sulla nozione (forse implicita) che l'informazione è un bene ed il fatto di aver messo in luce tale caratteristica non sembra giustificare l'uso di una nuova espressione.

La difficoltà di considerare l'informazione in quanto tale come un bene sul piano giuridico pare essere la conseguenza di due sue caratteristiche: la possibilità di riprodurla ad un costo modico e lo stretto legame fra l'informazione e il suo autore.

In effetti ci si può domandare se l'informazione sia suscettibile di veri e propri atti di disposizione. Attraverso la riproduzione, la comunicazione ad altri dell'informazione non ne priva il detentore iniziale. In numerosi casi l'autore che cede i suoi diritti conserva una tutela residuale sull'uso che viene fatto dell'informazione ceduta (diritto morale, protezione dei dati nominativi).

È possibile rispondere a tale obiezione con due osservazioni. Innanzitutto, lo « spossessamento » non è una condizione posta alla base del riconoscimento di una cosa come bene (v. Planiol e Ripert). Inoltre, quando comunica l'informazione, l'autore, in una certa misura, se ne « spossessa » in quanto la rende utilizzabile da altri. Pertanto, la qualificazione dell'informazione, o almeno di alcune informazioni, come bene ci pare auspicabile.

Ma ciò non deve impedire di riconoscere ciò che la pratica dimostra ogni giorno e cioè che esistono diverse categorie d'informazioni. A. Madec<sup>9</sup> ne individua tre:

— un certo numero d'informazioni costituiscono delle « *res nullius* », dei beni che non appartengono ad alcuno e circolano liberamente. La loro esistenza è fondata sui diritti essenziali della persona umana, in particolare la libertà di espressione, nonché sull'idea di un patrimonio comune dell'umanità. In pratica, si riconosce che le idee ed il pensiero non sono l'oggetto di un diritto di proprietà; la libertà d'informazione è riconosciuta dalle convenzioni internazionali; esistono delle informazioni che devono essere conosciute da tutti (informazioni di natura amministrativa, ecc.);

— l'informazione può essere connessa ad una persona fisica o morale cui si riferisce. Si riconosce a tale persona un diritto su tale informazione, giustificato dal rispetto per la vita privata (per le persone fisiche), dal divieto di concorrenza sleale e dalla tutela del segreto commerciale (per le società) e del segreto di Stato (per lo Stato).

<sup>9</sup> MADEC, *op. cit.*, pp. 66-67.

È la natura dell'informazione che giustifica la protezione giuridica concessa (indipendentemente dal fatto che essa possa avere anche un valore economico non indifferente);

— l'informazione, infine, può anche essere un bene economico, cioè un bene al quale è connesso un valore espresso in termini monetari o di potere e che è utilizzato all'interno di un gruppo chiuso (ad esempio, un'impresa), oppure messo in vendita sul mercato (agenzie di stampa). Le regole giuridiche applicabili a tale tipo di informazione hanno lo scopo di conservare il valore economico (il quale diminuisce se l'informazione è divulgata). È possibile distinguere, a tal proposito, due tipi di informazione:

a) le informazioni destinate ad essere comunicate. L'interesse del loro autore è che esse siano largamente diffuse (in quanto ne consegue un vantaggio percentuale su ciascun esemplare venduto), che esse non siano riprodotte illecitamente (per la stessa ragione), che il suo nome sia indicato e che l'informazione diffusa corrisponda esattamente a quella creata (ad es. giornali, libri, films).

b) le informazioni segrete o che, comunque, non sono destinate ad essere diffuse in un largo ambito. Si tratta essenzialmente di informazioni industriali (*know-how*, brevetti, ecc.) che conferiscono al loro detentore un vantaggio sui propri concorrenti. L'interesse dell'acquirente è di essere l'unico a possedere una tale informazione (con il conseguente divieto per il venditore di utilizzarla o di cederla ad altri).

La nozione di civiltà dell'informazione generata dal progresso tecnologico si fonda su un'ampia circolazione dell'informazione in quanto bene economico. Occorre tuttavia riportare tale teoria alle sue giuste proporzioni osservando che:

— non tutte le informazioni costituiscono dei beni economici; esistono delle informazioni « libere », gratuite e accessibili a tutti (e quindi non commerciabili) ed esistono delle informazioni la cui raccolta è vietata (vita privata, segreti commerciali, segreti di stato) ed il cui commercio è vietato;

— anche quando un'informazione costituisce un bene economico, la sua destinazione naturale non è sempre un'ampia circolazione, bensì il contrario.

Occorre, dunque, non confondere la circolazione dell'informazione con la *libera* circolazione dell'informazione, cioè il fatto di facilitare su un piano pratico, soprattutto attraverso la telematica, la circolazione delle informazioni che possono e vogliono circolare. Il diritto interviene per assicurare la protezione delle altre informazioni contro le divulgazioni dannose.

### 3.2. IL REGIME GIURIDICO DELL'INFORMAZIONE.

Tradizionalmente, diritto dell'informazione è sinonimo di « diritto della stampa » (v. AUBY, DUCOS-ADER, *Droit de l'information*, Dalloz, Parigi, 1976). Tale approccio parte da una nozione d'informazione come è intesa nel senso corrente (notizie, informazioni fornite dai *mass-media*) e mira a promuovere la libera circolazione delle idee e la loro diffusione per mezzo della stampa, della radio e della televisione (si v. ad es. l'art. 18 della Costituzione belga e l'art. 1 del decreto 11 ottobre 1830).

In questo campo il ruolo del diritto consiste nel determinare le condizioni di esercizio di tale libertà (regolamentazione amministrativa della stampa e degli audiovisivi) ed in particolare nel fissare alcuni limiti (repressione dei reati a mezzo stampa quali l'ingiuria, l'oltraggio, la divulgazione di notizie false o di segreti).

Il diritto della stampa non è tuttavia l'unico a considerare l'informazione come oggetto di diritto.

Molte altre discipline giuridiche trattano l'argomento, ed il loro tratto comune è di proteggere talune informazioni dalle divulgazioni illecite<sup>10</sup>.

#### a) *Il diritto penale.*

— Il segreto di stato (art. 116 s. cod. pen. belga).

La comunicazione ad un nemico d'informazioni riguardanti la difesa del territorio o la sicurezza dello Stato è punita con la pena di morte. L'informazione è tutelata (nel senso che ne è vietata la divulgazione) a causa del suo grande valore sul piano diplomatico o strategico;

— il segreto industriale (art. 309 cod. pen. belga).

In base a tale articolo « chi comunica o dolosamente segreti industriali dell'impresa di cui è o è stato dipendente è punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e con una multa da 50 a 2.000 franchi ».

Secondo una decisione della Corte di Cassazione del 27 settembre 1943 il segreto industriale è « un fattore tecnico che, contribuendo alla realizzazione delle operazioni poste in essere in un'impresa per ottenere un determinato prodotto, è di tale natura da procurare all'imprenditore vantaggi tecnici e da assicurargli una superiorità sui propri concorrenti tale da far essere un vantaggio economico il fatto che esso non sia conosciuto dai concorrenti »<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> S. GUTWIRTH, *Problemen gesteld door de betugeling van informatica fraude als aanzet tot een bezinning over een nieuw « informatierecht »*, Centrum voor Interna-

tionaal Strafrecht, V.U.B. Document de travail, Novembre 1985.

<sup>11</sup> *Pasinomie*, I, 1943, p. 358.

Collocata fra i reati contro l'industria e il commercio, la *ratio* dell'incriminazione è quella di mantenere condizioni economiche sane e di concorrenza leale. Il suo campo di applicazione è tuttavia molto limitato.

La norma riguarda solo i processi di fabbricazione e non le tecniche commerciali, finanziarie o amministrative che possono procurare ad un'impresa un vantaggio non disprezzabile sui suoi concorrenti. Tuttavia essa si applica a tutti i processi di fabbricazione, anche a quelli che non sono coperti da brevetto. Inoltre la norma ha come soggetti attivi gli impiegati o ex-impiegati e non sanziona quindi lo spionaggio commesso da terzi. Essa mira ad assicurare, dunque, la lealtà dei dipendenti verso l'imprenditore e ad evitare la divulgazione di procedimenti segreti.

La protezione dei segreti industriali può essere interpretata al contrario come una norma a favore della circolazione dell'informazione. In effetti, chi non chiede un brevetto sulle nuove tecniche da lui realizzate (le quali in tal modo diventerebbero di dominio pubblico dopo venti anni) e preferisce invece custodirle e creare a proprio vantaggio un monopolio senza limiti di tempo « è un egoista il cui diritto, senza dubbio, va tutelato, per quanto sia poco favorevole al progresso; ma proprio per questo tale diritto va contenuto entro limiti ristretti »<sup>12</sup>.

Tale lettura, tuttavia, non spiega l'origine del diritto dell'impresa di tutelare il segreto sui propri procedimenti tecnici, origine che potrebbe essere individuata nel favorire proprio lo sviluppo tecnico, consentendo a chi ha scoperto un nuovo procedimento di sfruttarlo direttamente al fine di ammortizzare gli investimenti che vi ha dedicato.

È questa l'argomentazione che viene svolta nel campo della proprietà intellettuale.

— Il segreto professionale (art. 458 cod. pen. belga).

Copre le informazioni scambiate nel contesto di alcune attività professionali, in particolare quelle mediche. Esso ha un duplice fondamento: la protezione del diritto dei singoli alla confidenzialità delle informazioni che li riguardano (vita privata) e la tutela della fiducia connessa con l'esercizio di talune professioni.

Al contrario del segreto di Stato o industriale, non si tratta di tutelare talune informazioni specifiche, bensì del divieto fatto al professionista di divulgare quanto gli è stato confidato dal proprio cliente. Le informazioni considerate sono meno precisamente definite che nei due primi casi e riguardano la reputazione, l'onore o l'integrità di una persona (e non le sue attività economiche o finanziarie).

— Il segreto epistolare (art. 460 cod. pen. belga), infine, non mira a tutelare un certo tipo d'informazioni da divulgazioni illecite, ma

<sup>12</sup> GUTWIRTH, *op. cit.*, p. 9.

garantisce la confidenzialità delle comunicazioni in genere, quale che ne sia il contenuto.

L'esame del diritto penale mostra come l'informazione possa essere tutelata o in base al suo contenuto (segreto di Stato o industriale) o in base al suo modo di comunicazione (segreto professionale e epistolare); e ciò in un contesto dove vige il principio che le informazioni non protette sono libere. Il prosieguo dell'analisi dovrebbe consentire di precisare tale affermazione.

#### b) *La protezione della vita privata.*

Si tratta della tutela giuridica di dati nominativi, cioè che consentono d'identificare direttamente o indirettamente una persona.

L'importanza di tale protezione, considerata come una garanzia fondamentale in un sistema democratico, è stata messa in evidenza dallo sviluppo delle nuove tecnologie ed in particolare dell'informatica e delle banche di dati.

Tale protezione è prevista da numerose convenzioni internazionali e da leggi di diversi paesi. Come per il segreto di Stato e industriale, è il contenuto dell'informazione a giustificare la protezione giuridica. Si può accostare il diritto alla riservatezza al diritto all'immagine o alla reputazione.

#### c) *I diritti della proprietà intellettuale.*

Le invenzioni nuove, originali e sfruttabili a livello industriale possono costituire l'oggetto di un brevetto che garantisca al suo titolare una privativa di sfruttamento per una durata determinata (20 anni in Belgio, in base all'art. 3 della legge 24 maggio 1854). Allo scadere di tale termine l'invenzione diventa di dominio pubblico e può essere utilizzata da tutti.

Lo stesso tipo di protezione esiste per le opere letterarie o artistiche nuove ed originali, che costituiscono l'oggetto di un diritto d'autore per la durata della vita dell'autore ed i 50 anni successivi alla sua morte (per il Belgio art. 2 legge 22 marzo 1886).

Le due disposizioni mirano a favorire la creazione e l'invenzione consentendo ai loro autori di essere ripagati per i loro sforzi, limitando, tuttavia, il diritto ad una certa durata, al fine di consentire successivamente a tutti di utilizzare le opere e le invenzioni liberamente.

Si ritrova qui il dualismo già ricordato tra rispetto dei diritti sull'informazione ed il principio della sua libera circolazione. Si può dire che il diritto si sforza di conciliare i due principi, fissando dei criteri che consentono di individuare la regola applicabile ad una determinata informazione (contenuto, interesse generale alla divulgazione, interesse particolare a mantenerla segreta, accordi fra le parti a tale proposito).

---

d) *Il diritto del lavoro.*

---

L'art. 17-3 della legge belga del 3 luglio 1978 relativa ai contratti di lavoro fa divieto al dipendente di divulgare i segreti industriali o commerciali, o qualsiasi notizia di carattere personale o confidenziale e di compiere o cooperare al compimento di atti di concorrenza sleale per tutta la durata del contratto di lavoro e dopo la sua risoluzione. Poiché tale divieto ha natura di ordine pubblico, non può essere modificato dal contratto di lavoro.

Si può accostare questa norma alla tutela dei segreti industriali. La sua portata è però assai ampia, in quanto si può desumere dall'art. 17-3 che il divieto riguarda anche i segreti commerciali, finanziari, amministrativi ed ogni altro segreto connesso all'impresa, anche se non hanno natura tecnica, nonché i dati di carattere personale.

La violazione da parte del dipendente di tali obblighi comporta l'immediata risoluzione del rapporto ed il datore di lavoro che abbia subito un pregiudizio a seguito di tale violazione potrà agire per il risarcimento dei danni.

D'altronde la clausola di non concorrenza prevista dall'art. 65, comma 1, della legge 3 luglio 1978, qualifica come illecito ogni atto di concorrenza, leale o sleale, che il dipendente compia dopo la risoluzione del rapporto. In particolare, tale norma mira esplicitamente ad impedire che il dipendente utilizzi a proprio vantaggio o a vantaggio di un concorrente del datore di lavoro le informazioni relative all'impresa nella quale ha prestato servizio.

Le limitazioni imposte dal diritto del lavoro alla diffusione dell'informazione sono giustificate, come nel caso del segreto industriale, dalla conservazione di un sistema economico sano e di un rapporto di fiducia fra prestatore e datore di lavoro<sup>13</sup>.

---

e) *Il diritto dei contratti.*

---

Nei contratti nei quali l'informazione (sotto forma di consulenza, *know-how* e, nei contratti di utilizzazione di banche dati) svolge un ruolo particolarmente importante, le parti inseriscono una clausola di confidenzialità, di solito accompagnata da una clausola penale assai severa per scoraggiarne la violazione.

Parimenti le informazioni scambiate nella fase precontrattuale (in particolare informazioni sull'impresa, sui suoi obiettivi industriali e commerciali) sono spesso oggetto di un accordo speciale che prevede il divieto per chi le riceve di utilizzarle prima che il contratto sia concluso.

---

<sup>13</sup> *ivi*, p. 15.

Infine, anche se il contratto non contiene una clausola di confidenzialità, si può ritenere che tale obbligo ne costituisca parte integrante ai sensi dell'art. 1134 cod. civ. belga, in base al quale i contratti devono essere adempiuti secondo buona fede<sup>14</sup>. Tale obbligo è tuttavia limitato alle parti del contratto e la divulgazione delle informazioni da parte di terzi dovrà essere perseguita come un illecito civile. In questo caso le informazioni sono tutelate in base al loro contenuto e la protezione si fonda sulle tre ragioni che si sono viste finora: conservazione di rapporti economici sani; tutela dei dati « personali » (per l'impresa); rapporti di fiducia fra le parti.

f) *La responsabilità civile.*

Se le informazioni relative allo Stato o alle persone sono tutelate contro la divulgazione da parte di terzi (segreti di Stato e tutela dei dati nominativi), le informazioni relative alle imprese (informazioni industriali, commerciali, finanziarie) non possono essere tutelate contro tali divulgazioni che per mezzo della responsabilità civile.

In base all'art. 1382 cod. civ. belga chi ha subito un danno per colpa di un terzo ha diritto al risarcimento a condizione di provare il danno, la colpa del terzo ed il nesso di causalità fra questi due. Tuttavia, a causa del pesante onere della prova, il ricorso all'art. 1382 ha una portata limitata nel caso di divulgazione illecita di informazioni, tanto più che può portare solo ad un risarcimento, il che non farà cessare il pregiudizio determinato dalla diffusione dell'informazione segreta.

Ci si può inoltre riferire agli artt. 54 e 55 del decreto reale del 28 febbraio 1935 sulle pratiche commerciali, in base ai quali il presidente del tribunale commerciale può ordinare la cessazione di ogni « atto contrario alla correttezza professionale in materia commerciale », fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

L'appropriazione e l'utilizzazione di informazioni segrete di un concorrente possono essere assimilate a delle pratiche commerciali scorrette. Una tale interpretazione è confermata dall'art. 56 dello stesso decreto reale in base al quale le disposizioni citate non sono applicabili alle informazioni già protette da brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà industriale (marchi, modelli).

g) *L'arricchimento senza causa.*

Infine, si può considerare l'ipotesi di esperire un'azione *de in rem verso* contro chi si appropria illecitamente di un'informazione, fondata sul suo ingiusto arricchimento. Tuttavia, le condizioni di esperibilità di tale azione sono molto ristrette (prova dell'impovertimento

<sup>14</sup> *ibidem.*

dell'attore, dell'arricchimento del convenuto, del nesso causale fra i due fatti e della mancanza di causa dell'arricchimento) ed essa non può essere esercitata che in via sussidiaria, il che ne restringe fortemente l'applicabilità nel caso di « furto » di informazioni.

Sulla base della protezione frammentaria ed incerta che si è analizzata si è sviluppato un approccio più globale all'informazione in quanto bene giuridico autonomo, dando vita ad un « diritto dell'informazione » ancora, per il momento, estremamente teorico.

### 3.3. IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE.

Finora il diritto non ha considerato la nozione di informazione che per proteggere talune informazioni in base al loro contenuto o modo di comunicazione. Tale approccio rivela le due fondamentali direttive in materia di informazione: la sua protezione e la sua libera circolazione.

Avendo riconosciuto che l'informazione è un bene, il diritto dell'informazione individua i modi attraverso i quali i due principi ora indicati, apparentemente contraddittori, possono essere messi in pratica.

Per conseguire l'obiettivo, P. Catala, che è il principale promotore del nuovo diritto, parte dalla definizione della nozione di informazione<sup>15</sup>. Secondo il dizionario, informare significa al tempo stesso « dare forma e significato » e « mettere al corrente, comunicare ». Ne consegue che:

- per sua natura, l'informazione è necessariamente creata (a partire da dati o da altre informazioni) ed ha sempre un autore;
- l'informazione è, per sua natura, comunicabile; essa è creata per qualcuno, sia identificato o no.

In tal modo si rinvergono i due principi direttivi sopra citati, che giustificano la divisione del diritto dell'informazione in diritto sull'informazione e principio di libera circolazione.

#### a) *Il diritto sull'informazione.*

Dal momento che l'informazione è necessariamente creata, essa viene, dall'origine, appropriata e appartiene all'autore. Questi può decidere l'uso che ne farà (mantenerla segreta, venderla a qualcuno, diffonderla ampiamente) a meno di non essere giuridicamente costretto a farne un suo determinato (ad es. gli atti delle pubbliche autorità che sono necessariamente di dominio pubblico).

Ne deriva che ogni appropriazione di un'informazione senza autorizzazione da parte del suo autore (furto, copia, plagio) va considera-

<sup>15</sup> CATALA, *op. cit.*, p. 17.

ta come illecito e giustifica una richiesta di risarcimento. Certamente il danno è difficile da riparare in quanto il valore dell'informazione è basato sulla sua rarità ed ogni diffusione diminuisce questo valore, ma il diritto conosce altre ipotesi di danno difficilmente riparabile (si pensi alle lesioni della reputazione e al *pretium doloris*) e questa circostanza non deve privare di un risarcimento un soggetto ingiustamente leso, né lasciare senza sanzione un atto illecito.

In relazione alle tre categorie d'informazione sopra individuate, si possono determinare tre modi di creare l'informazione<sup>16</sup>:

— l'informazione nominativa, cioè relativa alle persone e ai patrimoni, non è, in un certo senso, l'opera volontaria della persona interessata, ma una conseguenza della legge (ad es. il nome) o dei suoi atti giuridici (matrimonio, acquisto, condanna).

Benché, a rigore, essa non abbia creato questa informazione, la persona interessata ne è titolare e possiede su di essa alcuni diritti in quanto attributi della propria personalità. Di conseguenza, la sua divulgazione è lecita solo se deriva da un atto volontario della persona stessa o da un provvedimento dell'autorità competente. È questo il significato delle numerose legislazioni a tutela della riservatezza che esistono oggi.

— Le opere dell'ingegno invece, sono create volontariamente dal loro autore, il quale ne diventa automaticamente proprietario. P. Catala definisce questo procedimento « appropriazione attraverso la formulazione »<sup>17</sup>.

Abbiamo visto che il diritto riconosce in molti casi il legame che unisce l'autore alla sua opera (diritti di proprietà intellettuale).

Quando questa non è protetta in quanto tale, l'autore può ricorrere ad altre vie giuridiche (principi generali, concorrenza sleale, limitazioni contrattuali) per sanzionare le divulgazioni illecite.

— Infine, vi sono i dati « liberi », che non appartengono a nessuno. Sono delle *res nullius*, dei dati nel senso più proprio del termine, oppure delle informazioni cadute in dominio pubblico. In via di principio la loro raccolta è lecita ed il diritto interviene solo per stabilire quando un'informazione di cui ci si è appropriati cade nel dominio pubblico.

Una volta creata o raccolta, l'informazione è utilizzata per creare nuove informazioni, oppure è sfruttata in sé e per sé. Nel primo caso, essa può essere venduta o utilizzata dallo stesso suo autore. Applicando i principi in materia contrattuale, colui che acquista lecitamente un'informazione e la trasforma è proprietario della nuova informazione che deriva dalla trasformazione<sup>18</sup>.

Occorre osservare qui che le nuove tecnologie, se facilitano e migliorano il processo di trasformazione, non hanno alcuna influenza

<sup>16</sup> *ivi*, p. 20.

<sup>17</sup> *ivi*, p. 21.

<sup>18</sup> *ivi*, p. 21.

sui suoi aspetti giuridici. Così, ad esempio, il proprietario di informazioni può comunicarle ad un terzo incaricato della loro trasformazione senza per questo rinunciare al proprio diritto di proprietà né sulle informazioni iniziali, né sul risultato della loro trasformazione. Un esempio è quello dei servizi di elaborazione dati offerti da centri di calcolo.

D'altra parte lo sfruttamento dell'informazione riveste caratteristiche particolari per via della sua natura, soprattutto perché il suo uso non la consuma ed essa può essere riprodotta milioni di volte. Occorre tuttavia distinguere fra sfruttamento delle informazioni destinate a rimanere segrete e sfruttamento delle informazioni destinate ad essere ampiamente divulgate.

Le informazioni destinate a rimanere segrete procurano al loro acquirente un vantaggio sui propri concorrenti attraverso l'uso che ne farà nella sua attività. Si tratta essenzialmente d'informazioni industriali (brevetti, *know-how*) ed i contratti prevedono il divieto per il venditore di comunicare queste informazioni ad altri o di utilizzarle egli stesso. La segretezza di queste informazioni è la garanzia del loro valore.

Al contrario, le informazioni destinate ad essere largamente comunicate frutteranno tanto più al loro autore quanto più alto sarà il numero degli acquirenti. Ne conseguono numerose differenze con le informazioni segrete, la principale delle quali è che l'informazione sarà venduta ad un prezzo molto basso per attirare il maggior numero di acquirenti possibile (in contrasto con un solo acquirente ad un prezzo elevato); i contratti mireranno ad ottenere la più ampia diffusione possibile e l'autore dell'informazione è spesso ricompensato da una percentuale su ciascuna copia venduta (libro, film, disco ecc.).

Le riproduzioni illecite dell'informazione vanno vietate nell'un caso e nell'altro; nel primo per conservare il valore dell'informazione, nel secondo per conservare la fonte di reddito.

Si può segnalare, infine, il caso degli intermediari d'informazioni segrete, le quali sono vendute ad un prezzo molto alto ad una persona perché le diffonda ampiamente. È in primo luogo l'esempio dell'editore di giornali il quale acquisterà a caro prezzo una informazione inedita o una foto eccezionale per pubblicarla.

Questo tipo di attività, la quale ci ricorda che l'informazione è per sua natura comunicabile, porta ad affrontare la questione della libera circolazione.

#### b) *La libera circolazione dell'informazione.*

Ponendosi non più dalla parte dell'autore dell'informazione, ma da quella del suo destinatario, ci si può domandare se esista un diritto all'informazione<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> *ivi*, p. 23.

Le leggi sulla stampa e sulla comunicazione audiovisiva consacrano il principio della libertà dell'informazione, ma esse riguardano il « vettore » (giornali, televisione) e non il suo contenuto. Ed è questa la differenza fra libera circolazione e diritto all'informazione. Possiamo affermare che se la prima si sta affermando, alla seconda sono posti dei limiti molto ristretti; inoltre, le due cose non hanno nulla a che vedere fra di loro.

L'istanza per una libera circolazione riguarda i mezzi tecnici che permettono di far circolare le informazioni più rapidamente e sicuramente, grazie in particolare alle nuove tecnologie (telematica, satelliti) e agli sforzi di disciplina a livello internazionale.

Al contrario, il diritto all'informazione, cioè il diritto a conoscere il contenuto di talune informazioni, è una questione prettamente giuridica. Occorre distinguere fra i dati « appropriati » e i dati « liberi ».

Abbiamo visto che un soggetto ha dei diritti su un'informazione in due ipotesi: se le informazioni lo riguardano (dati nominativi) o se ne è l'autore (opera dell'ingegno).

Nel caso dei dati nominativi, si riconosce che un soggetto ha il diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano e che sono detenute da altri. È un diritto accolto dalla legislazione di numerosi paesi e da diverse convenzioni internazionali, che prevedono, fra l'altro un diritto di accesso e di rettifica<sup>20</sup>.

Tuttavia, il fondamento del diritto è il diritto di esclusività riconosciuto a ciascuno sui dati che lo riguardano (ancorché la natura esatta di questo diritto non sia ancora ben definita) e non può in alcun modo essere posto a fondamento di un diritto generale all'informazione. L'accesso di terzi a documenti riguardanti la vita privata altrui è vietato in applicazione del principio della tutela della riservatezza affermato dalle legislazioni appena citate. Questa affermazione deve essere, tuttavia, sfumata.

Innanzitutto esistono delle eccezioni legali al principio, come ad esempio l'obbligo di fornire i dati personali alle autorità amministrative e fiscali.

Ma esistono anche delle eccezioni di fatto, cioè delle situazioni in cui un soggetto è costretto a fornire dei dati personali a taluni interlocutori (banche, assicurazioni).

Infine, occorre ricordare che le persone giuridiche non sono tutelate dalle legislazioni sulla riservatezza. Per difendersi dalla raccolta, utilizzazione e divulgazione illecita di dati che riguardano queste ultime, esse dovranno richiamarsi ad altri principi giuridici citati precedentemente (segreto industriale, concorrenza sleale, responsabilità per fatto illecito).

<sup>20</sup> J. DE HOUWER, *Privacy and Transborder data flows*, in *Computer and Law*,

V.U.B. Centrum voor Internationaal Strafrecht, Bruxelles (Novembre 1984).

Per quel che riguarda le opere dell'ingegno, occorre distinguere fra quelle che sono giuridicamente tutelate e quelle che non lo sono. Lo sfruttamento di opere tutelate da disposizioni specifiche (brevetto, diritto d'autore) è riservato al loro titolare ed i terzi non hanno diritto su di esse. I limiti della proprietà intellettuale sono stati tuttavia di recente messi in discussione nel caso *Microfor-Le Monde*, nel quale si trattava di sapere se il riferimento fatto ad un'opera poteva essere libero, oppure necessitare dell'autorizzazione dell'autore. Il problema, che si pone esattamente al limite fra diritto sull'informazione e diritto all'informazione, ha ricevuto una risposta sfumata in relazione al tipo di riferimento, al suo contenuto e allo scopo per proteggere sia i diritti dell'autore che la pubblicità della sua opera<sup>21</sup>.

La maggior parte delle informazioni non sono tuttavia oggetto di una protezione giuridicamente organizzata e ci si può domandare quali siano i diritti dell'autore e dei terzi. Anche qui occorre distinguere le informazioni e i dati « liberi ».

L'autore di un'informazione gode sempre di taluni diritti, di cui il più elementare e incontestabile è il diritto di disposizione: egli deciderà liberamente le modalità di divulgazione dell'informazione (momento, beneficiario, condizioni).

Se ne può trarre la conclusione che non esiste un diritto all'informazione, ma occorre rilevare che il titolare di un'informazione non protetta giuridicamente si trova particolarmente indifeso nel caso di divulgazione illecita o appropriazione<sup>22</sup>.

I dati liberi non appartengono per principio a nessuno, sia che si tratti di fatti, sia di informazioni cadute in dominio pubblico. V'è dunque un principio di accesso libero ed uguale per tutti a questi dati.

In conclusione, sembra che protezione dell'informazione e circolazione dell'informazione non debbano essere considerati come principi in contrasto fra di loro. Molte informazioni, forse la maggioranza, sono protette in un modo o nell'altro (tecnico, giuridico) senza che questo impedisca loro di circolare. In secondo luogo, la confusione fra libera circolazione dell'informazione e libertà d'accesso all'informazione è pericolosa. Credere che promuovere l'una favorirà l'altra è in una certa misura una illusione che occorre evidenziare.

I titolari di informazioni diffonderanno solo quello che hanno interesse a far circolare, e le facilitazioni alla loro circolazione faciliteranno soltanto l'accesso alle informazioni già pubbliche, non a quelle protette; un fatto non trascurabile che dev'essere considerato nella sua esatta portata.

<sup>21</sup> *Affaire Microfor - Le Monde*, Cour de Cassation française, 9 novembre 1983, in *Droit de l'Informatique*, n. 1 (1984), N. MIGNOT, pp. 20-23.

<sup>22</sup> CATALA, *op. cit.*, p. 28.